

AGEVOLAZIONI**Fruizione del credito d'imposta super-Ace: pubblicato il provvedimento delle Entrate**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LE PREVISIONI E LA RENDICONTAZIONE PERIODICA COME STRUMENTO GESTIONALE E DI COMPLIANCE CON LA NORMATIVA Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio![accedi al sito >](#)

Con il [provvedimento prot. n. 238235/2021](#), pubblicato venerdì **17 settembre**, sono state le definite le **modalità**, i **termini di presentazione** e il **contenuto** della **comunicazione** per la fruizione del **credito d'imposta “super-Ace”**.

Si ricorda che la c.d. “**super-Ace**” è stata introdotta dall'[articolo 19 D.L. 73/2021](#) (c.d. “**Decreto Sostegni bis**”) per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020** (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, il **2021**).

Pur essendo la disciplina in larga parte **mutuata** dalle previsioni in materia di **Ace**, meritano di essere evidenziante alcune **peculiarità**:

- innanzitutto, la super-Ace è calcolata sulla base di un **maggior coefficiente di remunerazione**, pari al **15%**;
- assumono rilievo **esclusivamente le variazioni in aumento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla **chiusura del periodo d'imposta precedente**, nel limite di **5 milioni di euro**;
- i **conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti** confluiscono nella base di calcolo dell'agevolazione per il loro **intero importo**, indipendentemente dal periodo in cui si verificano (non è quindi richiesto il ragguaglio ad anno);
- l'agevolazione può essere fruita non solo come **deduzione** dalla base imponibile (secondo l'ordinario meccanismo previsto per l'Ace) ma anche sottoforma di **credito d'imposta**.

La norma prevede che il **credito d'imposta** possa essere utilizzato dal **giorno successivo** a quello di avvenuto **versamento del conferimento** in denaro o dal giorno successivo alla **rinuncia o alla compensazione** di crediti ovvero dal giorno successivo alla **delibera**

dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio. La stessa previsione, tuttavia, indica anche **un'ulteriore condizione**, che rende sicuramente **meno immediata** la fruizione del beneficio: sono infatti richiesti la **preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate** e il **conseguente riconoscimento del credito** da parte della stessa.

La **comunicazione all'Agenzia delle entrate** può essere inviata dal **20 novembre 2021** fino alla scadenza del **termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2020**.

Entro 5 giorni dall'invio della comunicazione (che può riguardare uno o più incrementi di capitale proprio) l'Agenzia delle entrate rilascia una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto; per poter utilizzare il credito d'imposta è però necessario attendere il **riconoscimento** da parte dell'Agenzia delle entrate, che può avvenire **entro trenta giorni** dalla data di presentazione della **Comunicazione**.

Solo da questo momento, quindi, il credito d'imposta può essere **compensato in F24**, può essere **richiesto a rimborso** nella dichiarazione dei redditi nella quale va indicato, oppure, in alternativa, **può essere ceduto** (con possibilità, per il cessionario, di **procedere ad ulteriori cessioni**).